



# LICOS



## Liceo Classico Obiettivo Spettacolo

Via Folla Di Sopra 17 27100 Pavia

Tel 0382 5255 38 526233 Fax 0382 528316

[www.liceolicos.it](http://www.liceolicos.it)

Parità D.M. 1259 del 10/11/2006 – Cod. min. PVPC00500P

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

ANNO SCOLASTICO 2010/11



# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

## Art. 1 – Vita della comunità scolastica e diritti degli studenti

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, ricerca, esperienza sociale informata ai valori democratici volti alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. La vita della comunità scolastica si fonda sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione e sul rispetto reciproco.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, capace di valorizzare l'identità di ciascuno e aperta alla pluralità delle idee, e ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Hanno diritto inoltre ad una valutazione trasparente e tempestiva volta al miglioramento delle loro capacità e ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona.

## Art. 2 – Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti:

1. a frequentare regolarmente e ad assolvere i loro impegni;
2. ad avere nei confronti del Coordinatore Didattico, dei docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
3. nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1;
4. gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
5. gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni ad arredi e strutture;
6. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

## Art. 3 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

**3.a** – Configurano mancanza ai propri doveri tutti quei comportamenti che contrastano con quanto previsto dal precedente articolo e quelli descritti, in via esemplificativa e non esaustiva, nel successivo comma.

**3.b** – Sono, in particolare, da considerarsi negativi i comportamenti che:

1. sono indice di mancanza ai doveri di frequenza e di assolvimento degli impegni;
2. recano turbativa all'attività scolastica;
3. contrastano con le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
4. producono o possono produrre danno a strutture o attrezzature dell'Istituto o a beni di altri;
5. dimostrano disonestà o mancanza di lealtà;
6. si configurano come minacciosi;
7. arrecano offesa alle persone e/o alle istituzioni;
8. ledono la libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione;
9. interferiscono con il diritto alla riservatezza e alla tutela dell'immagine;
10. si configurano come reati che violano le dignità della persona o che producono o possono produrre una concreta e grave situazione di pericolo alle persone e alle strutture.

## **Art. 4 – Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica ai comportamenti negativi messi in atto all'interno del perimetro scolastico e/o nell'ambito delle attività organizzate dall'Istituto.

## **Art. 5 – Classificazione dei provvedimenti disciplinari**

**5.a** – Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e pieno risarcimento del danno. Esse sono erogate tenendo conto della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

**5.b** – I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

1. sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica;
2. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
3. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni;

**5.c** – Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato, l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso, non estinguono l'obbligo per il Coordinatore Didattico di presentare denuncia presso la competente Autorità Giudiziaria.

## Art. 6 – Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

**6.a** – Con riferimento all'art. 3.1, le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica si applicano a comportamenti negativi di lieve o modesta entità.

**6.b** – La contestazione degli addebiti è formulata oralmente, con possibilità di breve esposizione delle proprie ragioni da parte dello studente interessato.

**6.c** – Le sanzioni diverse dall'allontanamento della comunità scolastica sono descritte, in ordine crescente, nella seguente tabella dove è indicato anche l'organo competente a erogarle.

Tipo di sanzione	Organo competente
Richiamo verbale	Singolo docente o Coordinatore Didattico
Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe e sull'apposito registro generale dei richiami scritti.	Singolo docente
Diffida del Coordinatore Didattico con annotazione sul registro di classe e sull'apposito registro generale dei richiami scritti.	Coordinatore Didattico

**6.d** – Limitatamente agli studenti minorenni la procedura è integrata da una comunicazione formale alla famiglia nei casi di:

- secondo richiamo scritto all'interno dello stesso periodo valutativo;
- diffida da parte del Coordinatore Didattico.

## Art. 7 – Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni

**7.a.** L'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni è di competenza del consiglio di classe in forma allargata (con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti) ed è disposto, in generale, nei seguenti casi:

1. infrazione reiterata o grave dei doveri di frequenza e di assolvimento degli impegni;
2. superamento senza giustificato motivi del numero massimo dei ritardi consentito dal regolamento d'istituto;
3. turbativa reiterata o grave dell'attività scolastica;

4. infrazione reiterata o grave alle disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
  5. danni significativi alle strutture e/o attrezzature dell'Istituto e a beni altrui;
  6. grave disonestà o mancanza di lealtà (falsificazione di voto, firme, etc.);
  7. atteggiamenti concretamente minacciosi;
  8. comportamenti che arrecano significativa offesa alle persone e/o alle istituzioni;
  9. comportamenti che ledono in modo significativo le libertà fondamentali;
  10. comportamenti che interferiscono significativamente con il diritto alla riservatezza e alla tutela dell'immagine;
  11. accumulo di almeno tre richiami scritti con annotazione sul registro di classe e sull'apposito registro generale dei richiami scritti;
  12. diffida del Coordinatore Didattico a cui precede o segue un richiamo scritto con annotazione sul registro di classe e sull'apposito registro generale dei richiami scritti;
- 7.b** – In generale l'allontanamento non è inferiore ai sei giorni nei seguenti casi:
1. danni per un valore orientativamente non inferiore a Euro 1.000.
  2. possesso durante le prove di verifica scritte di strumenti tecnologici idonei a realizzare collegamenti con l'esterno;
  3. atteggiamento concretamente minacciosi;
  4. comportamenti che arrecano significativa offesa a persone e/o istituzioni;
  5. comportamenti che ledono significativamente le libertà fondamentali dell'individuo;
  6. violazione del diritto alla riservatezza e alla tutela dell'immagine mediante la diffusione di qualsivoglia documento (sonoro, video, etc.) concernente uno o più membri e/o personale della scuola (ivi comprese le infrastrutture).

## **Art. 8 – Procedura per l'erogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento fino a quindici giorni.**

**8.a** – Il Coordinatore Didattico, constatato che il comportamento negativo rientra tra quelli descritti nel precedente art. 7, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata fissando di norma la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di Classe può anche essere richiesta dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

**8.b** – La seduta disciplinare dell'organo competente è divisa in due momenti: il primo è finalizzato alla ricostruzione dell'evento, mentre il secondo alle decisioni da assumere. Lo studente interessato ha diritto a partecipare al primo momento della seduta. Se minorenne può essere assistito dai genitori o da chi ne fa le veci. L'interessato può

avvalersi di testimoni e presentare una memoria che può essere anche sostitutiva della propria presenza. L'organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (nel caso di minore dei genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

**8.c** – La seduta dell'organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interessi. Ai fini del computo del numero legale i membri in conflitto di interessi sono esclusi.

**8.d** – La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione verrà data anche alla famiglia.

**8.e** – Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua una attività alternativa utile alla comunità scolastica. Lo studente ha diritto di scegliere tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Se minorenni l'opzione dell'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. Tale opzione comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

**8.f** – Nel periodo di allontanamento dalla scuola, il docente coordinatore di classe pone in essere opportuni idonei contatti con lo studente al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

## **Art. 9 – Conciliazione**

**9.a** – Fino a settantadue ore dalla seduta del Consiglio di Classe, lo studente può chiedere il rito della conciliazione. Non può chiederlo chi ne abbia già usufruito e chi ha ottenuto durante l'anno scolastico in corso o quello precedente una valutazione di condotta pari o inferiore a otto decimi. Nel caso di studente minorenni tale procedura deve essere sollecitata dalla famiglia. Il Coordinatore Didattico, acquisita la richiesta, incarica il Coordinatore di Classe di individuare una attività alternativa consona alla mancanza.

**9.b** – L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di Classe e la possibilità di impugnazione (nel caso di studente minorenni l'accettazione di tale attività è efficace solo se condivisa dalla famiglia).

**9.c** – Sul piano formale la conciliazione si traduce in una diffida scritta da parte del Coordinatore Didattico con annotazione sul registro di classe e sull'apposito registro generale dei richiami scritti.

## **Art. 10 – Sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni**

L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni è di competenza del Consiglio d'Istituto.

**10.a** –Il Consiglio d'Istituto ricorre a un allontanamento superiore ai quindici giorni quando si è simultaneamente in presenza delle seguenti condizioni:

1. il fatto commesso appartiene alla fattispecie dei reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o è tale da rappresentare una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
2. il fatto è di particolare gravità.

La durata dell'allontanamento è proporzionale alla gravità della mancanza commessa o al permanere della situazione di pericolo. Nel periodo di allontanamento superiore a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e se necessario con i servizi sociali e/o l'Autorità Giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato. Il Coordinatore Didattico, nella realizzazione di tale percorso si avvale di uno dei suoi collaboratori e del Coordinatore di Classe.

**10.b** –Il Consiglio d'Istituto può disporre un allontanamento superiore ai quindici giorni e fino al termine delle lezioni quando si è simultaneamente in presenza delle seguenti condizioni: situazioni di recidiva

1. , nel caso di fatti che appartengono alla fattispecie dei reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare serio turbamento a livello sociale;
2. non esperibilità di interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico in corso.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti precedenti, deve essere evitato che la durata dell'allontanamento determini, quale effetto aggiuntivo, il superamento del limite richiesto per la validità dell'anno scolastico.

**10.c** –Il Consiglio d'Istituto può, nei casi più gravi e ricorrendo le condizioni di cui al punto 10, disporre che l'allontanamento fino al termine delle lezioni comporti anche l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame finale.

## **Art. 11 – Procedura per l'erogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni**

**11.a** – Il Coordinatore Didattico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica di cui all'art. 10, propone la convocazione urgente di un apposito Consiglio d'Istituto.

**11.b** – Per il resto, si applica la procedura descritta ai precedenti punti 8.2, 8.3 e 8.4.

## **Art. 12 – Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono di competenza della commissione d'esame e possono riguardare anche candidati esterni. Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

## **Art. 13 – Impugnazioni o reclami**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre quindici giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione, dinanzi al Coordinatore Didattico che provvederà ad istituire una idonea commissione d'inchiesta.

## **Art. 14 – Disposizioni finali**

**14.a** – Il Regolamento di disciplina viene adottato dal Consiglio d'Istituto. Eventuali modifiche e integrazioni sono di competenza del Consiglio d'Istituto che si può avvalere del lavoro di una apposita commissione.

**14.b** – Il Regolamento di disciplina è portato a conoscenza dei nuovi iscritti entro il primo mese dell'anno scolastico o nel caso di iscrizione tardiva all'atto dell'ingresso in Istituto.



# LICOS

## Liceo Classico Obiettivo Spettacolo

Parità D.M. 1259 del 10/11/2006 - Cod. min. PVPC00500P  
Via Folla Di Sopra 17 27100 Pavia  
Tel 0382.525538 - 0382.526233 Fax 0382.528316  
[www.liceolicos.it](http://www.liceolicos.it)



**E.A.S. srl Educazione Arte Spettacolo**  
Piazza Emanuele Filiberto 8 - 27100 PAVIA  
Tel. 0382.528903 - Fax 0382.531028  
P.Iva 02094070188